



**COMUNE DI GONARS**  
COMUNE DI LINGUA E CULTURA FRIULANE  
**COMUN DI GONÂRS**  
COMUN DI LENGHE E CULTURE FURLANIS

Piazza Municipio, 1  
33050 Gonars (UD) - Italia  
P.IVA 00475700308  
C.F. 81000970301  
www.comune.gonars.ud.it  
segretario.gonars@eell.regione.fvg.it

**Registro ordinanze n° 022 / 2020**  
**Prot. n° 2769 / 2020.**

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-2019" – proroga ordinanze e ulteriore normativa sul mercato settimanale.**

**IL SINDACO**

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione da Coronavirus – ulteriori precisazioni";

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione da Coronavirus – ulteriori precisazioni" impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di residenza, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTI i D.D.P.C.M. 11 e 22 marzo 2020 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione da Coronavirus – ulteriori precisazioni";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il ministro delle Infrastrutture dei trasporti del 18 marzo 2020;

VISTO in particolare il Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 2019";

VISTO il D.P.C.M. 1° aprile 2020, art. n° 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio" prevede che l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il ministro delle Infrastrutture dei trasporti del 18 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTE in particolare le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nn° 3/PC, 4/PC e 7/PC;

ATTESO che a seguito della normativa nazionale, regionale e nel rispetto della legge sono state adottate le seguenti ordinanze sindacali:

a) n° 08/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

b) n° 09/2020 "Regolamentazione temporanea dell'accesso agli uffici e servizi comunali";

c) n° 11/2020 "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-2019 sul territorio comunale";

d) n° 12/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" – chiusura temporanea del Centro di assistenza agli anziani di Casa Gandin";

e) n° 013/2020 "Mercato settimanale – recepimento dispositivo del D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Misure straordinarie ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

f) n° 015/2020 "Chiusura temporanea di parchi e giardini pubblici";

g) n° 016/2020 "Chiusura temporanea dei cimiteri";

ATTESO che è particolarmente importante per gli anziani che versano in cattive condizioni fisiche e conseguentemente fragili, limitare le occasioni di contagio, evitando luoghi affollati, dove la diffusione di “droplets” (goccioline emesse con lo starnuto, la tosse e con la saliva anche solo parlando) è più facile;

VISTO l’articolo 54, commi 4 e 4 bis, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico degli Enti Locali) così come modificato dall’articolo 8, comma 1, Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n° 48;

RITENUTO pertanto necessario mantenere attive le misure straordinarie per il contenimento adeguato e per il contrasto della situazione epidemiologica in atto;

VISTI l’articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo 267/2000 e l’art. 7 della L.R. n° 4/2003, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell’inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali, nonché la legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i.;

VISTA l’urgenza di provvedere e la propria competenza in merito;

VISTO lo Statuto comunale;

## ORDINA

La scadenza temporale di tutte le ordinanze sindacali intraprese in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Che sia permesso l’esercizio dell’attività di mercato settimanale dei soli generi alimentari ovvero altri generi commerciali permessi con le seguenti prescrizioni:

- a) perimetrazione dell’area opportunamente eseguita con transennamento stradale;
- b) presenza del varco d’accesso separato da quello d’uscita;
- c) garanzia della distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- d) obbligo del confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- e) uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori;

Restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa;

**Dalla Residenza Municipale, addì 6 aprile 2020.**

**Il Sindaco**  
Ivan Diego Boemo



Dispone altresì che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Sig. Prefetto della Provincia di Udine;
- Al Responsabile della Squadra Comunale di Protezione Civile di Gonars.



### Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Autorità emanante: Comune di Gonars UD

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando di Polizia Locale, via De Gasperi, 0432 993011;

Responsabile del procedimento amministrativo: Commissario Agg. di Polizia Locale, Sig. Tristano Grop;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: Si comunica che avverso il presente provvedimento in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.